



ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. L. PAOLETTI"

62036 PIEVE TORINA (MC)

Via A. De Gasperi, 19 - tel.: 0737-518010
e-mail: mcic820004@istruzione.it - pec: mcic820004@pec.istruzione.it
cod. fisc.: 92011040430 - codice per la fatturazione elettronica: UFZROR
cod. min.: MCIC820004 - sito web: www.comprendivopievetorina.edu.it

Al personale docente con contratto a tempo determinato

Oggetto: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la nota n. 11856 del 29/04/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, avente oggetto: "Nota informativa sul regime di spendita delle ferie del personale docente", nella quale si invitano i

Firmato digitalmente da MARCANTONELLI ANNAMARIA

Dirigenti scolastici a conformare la loro azione - in ossequio ad un principio di autonomia gestionale e organizzativa delle singole Istituzioni Scolastiche - alla garanzia di *“adequata e specifica conoscenza e conoscibilità del regime di spendita delle ferie a favore del personale docente in servizio”*, indicando *“i periodi temporali a tal effetto utili (confrontando, a tal scopo, il calendario didattico regionale e il piano annuale delle attività)”* e *“specificando anche le conseguenze che la mancata spendita delle ferie comporta”*;

VISTA la nota AOODRMA n. 8593 del 31 marzo 2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche di Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 544 del 11/05/2026, avente oggetto: “D.Lgs. n. 112/1998, art. 138 - Calendario Scolastico Regionale per l'anno scolastico 2026/2027”;

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Marche, così come adattato dal Consiglio di Istituto in data 25/06/2026 con delibera n. 71, è così formulato:

Inizio delle lezioni Scuola Infanzia Primaria e Secondaria I° grado	Lunedì 14/09/2026
Termine delle lezioni Scuola Primaria e Secondaria I° grado	Sabato 05/06/2027
Termine delle attività didattiche Scuola dell'Infanzia	Mercoledì 30/06/2027

FESTIVITA' NAZIONALI

Tutte le domeniche	
4 ottobre 2026	San Francesco d'Assisi (ricadente in giorno festivo - domenica)
1° novembre 2026	solennità di tutti i Santi (ricadente in giorno festivo - domenica)
8 dicembre 2026	Immacolata Concezione
25 dicembre 2026	Santo Natale
26 dicembre 2026	Santo Stefano
1° gennaio 2027	Capodanno
6 gennaio 2027	Epifania
29 marzo 2027	Lunedì dell'Angelo
25 aprile 2027	Anniversario della Liberazione (ricadente in giorno festivo - domenica)
1° maggio 2027	Festa del Lavoro
2 giugno 2027	Festa nazionale della Repubblica
Santo Patrono: 25 Gennaio (Fiastra), 3 Febbraio (Muccia), 2 Maggio (Valfornace), 24 Giugno (Visso), 15 Agosto (Pieve Torina)	
25 gennaio 2027	Plesso di Fiastra (Santo Patrono)
3 febbraio 2027	Plesso di Muccia (Santo Patrono)
24 giugno 2026	Plesso Infanzia Visso (Santo Patrono)

SOSPENSIONE LEZIONI PREVISTE DALLA REGIONE MARCHE

Dal 23/12/2026 al 6/01/2027	Vacanze natalizie
Dal 25/03/2027 al 30/03/2027	Vacanze pasquali

ULTERIORI SOSPENSIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Lunedì 8 febbraio 2027	Giorno alternativo al Santo Patrono (plesso di Valfornace, Pieve Torina, Primaria e Secondaria di Primo grado di Visso)
Lunedì 7 dicembre 2026	
Martedì 9 febbraio 2027	
Venerdì 30 aprile 2027	

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 25/06/2026 n. 71 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2026/27;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

il personale assunto a tempo determinato al 30/06/2027 a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando la modulistica Nuvola.

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli